

PROFESSIONISTI

Decreto antiriciclaggio in vigore da oggi

di Lucia Recchioni

Entra in vigore oggi, **4 luglio**, il **D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90**, di recepimento della **IV Direttiva europea antiriciclaggio**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** lo scorso **19 giugno**.

Molte le **novità** introdotte da questo atteso e discusso provvedimento, tra le quali spicca sicuramente la nuova **comunicazione dei dati del titolare effettivo** al **Registro delle imprese**, così come prevista dal novellato [**articolo 21 D.Lgs. 231/2007**](#).

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, ovvero **le S.r.l., le S.p.a., le S.a.p.a. e le cooperative**, dovranno **comunicare** le informazioni relative ai propri **titolari effettivi** al **Registro delle imprese**.

I dati trasmessi saranno conservati in un'apposita sezione il cui accesso sarà riservato ai soggetti specificati dalla norma, tra i quali sono richiamati anche coloro che sono obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, quali ad esempio i **professionisti**, dietro pagamento dei **diritti di segreteria**.

A poter accedere ai dati saranno tuttavia, oltre ai soggetti appena richiamati e alle Autorità di settore, anche i **privati** portatori di un **interesse giuridico**, purché **rilevante e differenziato**.

Sarà un apposito **decreto del Ministero delle economia e delle finanze** (di concerto con il Ministero dello sviluppo) a stabilire non solo i **dati** da trasmettere, ma anche le **modalità** e i **termini**, nonché le modalità di **accesso** da parte dei terzi ai dati stessi.

È invece sin d'ora definita la **sanzione** applicabile in caso di **omessa comunicazione dei dati**, che è la medesima prevista dall'[**articolo 2630 cod. civ.**](#) (sanzione amministrativa pecuniaria **da 103 euro a 1.032 euro**).

L'introduzione di questo nuovo obbligo comunicativo potrebbe far sperare in una corrispondente riduzione degli **obblighi** in capo ai soggetti chiamati ad applicare la normativa antiriciclaggio, tra i quali, ovviamente, i **professionisti**: si potrebbe infatti pensare ad una sorta di **"archivio centrale"** grazie al quale possono venire meno gli obblighi di **identificazione del titolare effettivo** gravanti sul singolo professionista.

Invece, il nuovo [**articolo 19, comma 1, D.Lgs. 231/2007**](#), nel dettare gli **obblighi di adeguata verifica della clientela**, oltre a richiamare l'**obbligo di identificazione del titolare effettivo**, espressamente chiarisce che, con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche, "la

verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la **struttura di proprietà e di controllo del cliente**".

Restano quindi fermi gli **obblighi di identificazione del titolare effettivo** ed i dati comunicati dalle società al Registro delle imprese potranno essere utilizzati dai professionisti solo a **supporto** degli adempimenti da porre in essere.

L'[articolo 22 D.Lgs. 231/2007](#) prevede inoltre in capo alle società dotate di personalità giuridica l'obbligo di **ottenere e conservare**, per un periodo non inferiore a **cinque anni**, le informazioni sulla propria **titolarità effettiva, da fornire ai soggetti obbligati** in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

Le informazioni saranno acquisite a cura degli **amministratori**, sulla base della documentazione contabile e dei libri sociali, nonché, in caso di dubbi, dietro specifica richiesta ai soci: il **rifiuto ingiustificato del socio**, così come la sua **inerzia** comporterà addirittura la **perdita del diritto ad esercitare il voto in assemblea e l'impugnabilità delle delibere assunte con il voto determinante** del socio non collaborativo.

Tra i nuovi adempimenti introdotti merita poi di essere richiamato l'[articolo 47 D.Lgs. 231/2007](#), il quale introduce le **"comunicazioni oggettive"**.

La nuova disposizione prevede che i **soggetti obbligati** dovranno **trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, i dati e le informazioni** concernenti le **operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**.

Sarà tuttavia la **UIF**, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, con apposite **istruzioni** da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, ad individuare i dati da trasmettere le modalità da seguire. Le istruzioni della UIF dovranno inoltre individuare le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude **l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta**.

Continuando a concentrare l'attenzione sugli adempimenti previsti in capo ai professionisti, si ritiene poi opportuno sottolineare che nel nuovo testo non troviamo più un apposito articolo rubricato **"obblighi di registrazione"**. Purtuttavia, il nuovo [articolo 31 D.Lgs. 231/2007](#) impone più rilevanti **obblighi di conservazione** di documenti, dati e informazioni.

Le nuove modalità di conservazione, infatti:

- dovranno garantire **"la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data"**, escludendo **l'alterabilità dei dati** dopo la loro acquisizione,
- dovranno **assicurare l'accessibilità completa** e tempestiva ai dati.

I dati e le informazioni conservate possono essere utilizzate ai **fini fiscali**.

I nuovi adempimenti, tuttavia, non riguardano esclusivamente i professionisti. Anche il **settore del gioco pubblico** è interessato da **novità** di non poco conto.

A tal proposito, l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, con il **documento del 30.06.2017, prot. 68656/R.U.** ha chiarito che, sin dal **4 luglio 2017**:

- per tutte le **operazioni di gioco di importo pari o superiore a 2.000 euro** nonché, per quanto concerne il gioco tramite sistemi di gioco VLT, in tutti i casi in cui il valore nominale del ticket sia pari o superiore a **500 euro**, è immediatamente applicabile **l'obbligo di adeguata verifica del richiedente l'operazione o del possessore del titolo**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 53 D.Lgs. 231/2007](#);
- diventa effettivo **l'obbligo dei concessionari** della verifica del possesso e del controllo dei **requisiti reputazionali di distributori ed esercenti**, laddove le convenzioni di concessione prevedano tali adempimenti e i meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, a fronte del venir meno dei requisiti medesimi, ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate.

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI, IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231 - 2.0

[Scopri le sedi in programmazione >](#)